





COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Provincia di Catania

3 Direzione "Servizi Alla Persona ed alle Politiche di sviluppo"

PROPOSTA DELIBERATIVA PER
 GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Oggetto: Atto di indirizzo utilizzo Campo sportivo "Giulio Nicosia".

n. d'ordine	Descrizione Documento
1	Schema capitolato per la gestione del campo sportivo
2	Relazione tecnico-illustrativa – Piano Economico Finanziario

Annotazioni Istruttorie Segreteria Comunale/ Ufficio Presidenza Consiglio C.le:



Annotazioni Segretario Generale (art. 68 R.O.U.S)		Annotazioni Ufficio
<p>Osservazioni Istruttorie:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Si restituisce all'Ufficio proponente per l'integrazione istruttoria.</p> <p>Data.....</p> <p>Il Segretario Generale</p>	<p>Visto ai sensi dell'art. 68, comma 4°, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.</p> <p>Data... <u>27/10/2022</u></p> <p>Il Segretario Generale</p> <p><i>Handwritten signature</i></p>	<p>Proposta annotata al n. <u>70</u> del <u>27/10/22</u> del registro delle proposte deliberative.</p> <p>Si trasmette a:</p> <p>() Ufficio Gabinetto Sindaco;</p> <p>() Presidente del Consiglio C.le</p> <p>L'addetto <u><i>Handwritten signature</i></u></p>

Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. ____/____ - pag. ____
 Allegato alla deliberazione G.C./C.C. n. ____/____ - pag. ____

Allegato alla Delibera Giunta Municipale n. ____ del ____

Handwritten signature

Handwritten signature



Il Sottoscritto Funzionario Responsabile della 3^a Direzione "Servizi alla Persona e alle Politiche di Sviluppo" ai sensi dell'art. 68 del R.O.U.S., acquisiti i pareri di rito, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta avente per oggetto:

Oggetto: Atto di Indirizzo utilizzo Campo Sportivo "Giulio Nicosia"

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 22.09.2009 è stato approvato il Testo definitivo del "Regolamento generale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi";
Atteso che con il predetto regolamento viene disciplinato, tra l'altro, dall'organo elettivo la fruibilità delle infrastrutture sportive scolastiche, la salvaguardia delle stesse e l'elaborazione e applicazione delle tariffe;

Visto l'articolo 7 del succitato regolamento con il quale viene stabilito che "coloro i quali siano interessati ad avvalersi delle infrastrutture comunali nell'ambito sportivo- agonistico dovranno presentare formale domanda entro il termine perentorio del trentuno luglio di ogni anno";

Visto, altresì, che allo stesso art. 7 del menzionato atto regolamentare vengo descritti i criteri utili ai fini della concessione del Campo Sportivo;

Atteso che, con Verbale di Consegna sotto riserva di legge, giorno 08.08.2019 è stato consegnato per la gestione triennale con scadenza 08.08.2022 al Presidente dell'A.S.D. Città di Macalucia il Campo Sportivo "Giulio Nicosia";

Considerato, che essendo scaduta la convenzione con l'A.S.D. Città di Mascalucia – con sede in Via Della Regione Siciliana, 3 Mascalucia e che questa Amministrazione non avendo ricevuto ancora il canone di pagamento pattuito, ha diffidato la predetta A.S.D. Città di Mascalucia;

Preso atto che con verbale n.1 prot.n. 26809 del 04.10.2022 sono state consegnate le chiavi del campo Sportivo "Giulio Nicosia" dal Presidente della A.S.D. Città di Mascalucia, in presenza anche di un tecnico della Direzione Lavori pubblici che ha preso atto dello stato dei luoghi;

Atteso che l'Amministrazione non dispone di capacità economico finanziaria, considerato anche il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e che peraltro versa in una situazione di carenza di personale;

Considerato che è comunque intento di questa Amministrazione garantire l'operatività della struttura e pertanto risulta palese la necessità di individuare un soggetto al quale concedere la gestione del servizio, nelle more della modica del vigente regolamento per la disciplina dell'uso dei beni comunali da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto che si rende necessario affidare in concessione breve per la durata di un anno la gestione del Campo Sportivo ad un'unica società, in quanto risulta più vantaggioso per l'Ente in termini di economicità relativamente alla cura degli spazi e alla tutela e vigilanza dell'Impianto stesso;

Constatato che la concessione dell'impianto sportivo "G. Nicosia", ha rilevanza economica, in quanto in grado di produrre reddito scaturente dalla gestione;

Che la concessione del servizio di gestione del Campo sportivo deve essere fatta ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. VV del Codice dei Contratti pubblici, in applicazione delle parti I e II del codice stesso, così come previsto dall'art.164, comma 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Constatato che occorre procedere a predisporre a tutela dell'Amministrazione, idonea Convenzione che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Istituzione Sportiva coinvolta e dal Dirigente della III Direzione Servizi alla Persona e alle Politiche di Sviluppo in forza della competenza definita dal vigente organigramma e dei provvedimenti attributivi delle relative funzioni, che contenga tutti gli obblighi relativi all'utilizzo, la cura, la gestione e i pagamenti delle tariffe del Campo Sportivo.



Atteso che il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli spazi concessi per le attività sportive assegnate nel rispetto della vigente convenzione e in osservanza dei protocolli e delle linee guida contenenti le misure idonee a prevenire il contagio da COVID19 per le parti applicabili comprese quelle che saranno emanate nel corso della vigenza della convenzione;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il vigente OO.EE.LL.

DISPOSITIVO

- 1) Nelle more della modica del vigente regolamento per la disciplina dell'uso dei beni comunali da parte del Consiglio Comunale, dare atto di indirizzo alla 3° Direzione "Servizi alla Persona" di predisporre gli atti amministrativi per l'indizione di una manifestazione di interesse, per l'affidamento in concessione breve della durata di un anno, ad unica Società Sportiva, della gestione del campo sportivo comunale "G. Nicosia", atteso che risulta più vantaggioso per l'Ente in termini di economicità la cura degli spazi e alla tutela e vigilanza dell'Impianto Sportivo "G. Nicosia";
- 2) Prendere atto della acclusa documentazione predisposta dalla competente Direzione "Servizi alla Persona" consistente:
 - Schema di capitolato per la gestione del campo sportivo "G. Nicosia";
 - Relazione tecnica-illustrativa-
 - Piano Economico finanziario;
- 3) Dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,

Il Resp. del Servizio P.I.

Rag. Caccamo Gianfranco

Il Funz. Dirigente, III Direzione

(Dott. Tomasi Paolo)

L'Assessore allo Sport
(Geom. Giuseppe Digregorio)

Il Sindaco
(dott. Santi Rando)



50

PARERI ENDOPROCEDIMENTALI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA AVENTE AD OGGETTO:
Atto di indirizzo utilizzo Campo sportivo "Giulio Nicosia".

ATTESTAZIONE SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione, per come segue:

Capitolo/Intervento _____ Art. _____ Es. _____ Competenza Residui
anno _____

Oggetto: _____

Previsione iniziale _____
Variazioni(+/-) _____
SOMMA risultante _____
Impegni precedenti _____
Disponibilità _____
Impegno CED _____
Data _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13 della l.r. n. 44 del 3. 12.1991

ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di Euro:

Il Responsabile

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1, lett. i) della l.r. 11. 12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L.n. 174/2012,conv. In Legge n. 213/2012, recepito dagli artt. 6 e 7 del regolamento comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione C.C.n. 27/2013, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: esprime parere
positivo

data 19/10/2022



Il Responsabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Direzione - Servizi alla Persona
Dott. Paolo Torrisi

Il responsabile del servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: esprime
parere positivo

data 24/10/2022

Il Responsabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Agatino Caruso


Il Sindaco, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l'approvazione all'organo competente.

Il Sindaco
Dott. S. Rando

ly
or

[Signature]





**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE "GIULIO NICOSIA"**

Art. 1

OGGETTO, CARATTERISTICHE E FORMA DELLA CONCESSIONE BREVE

1. Il presente capitolato ha per oggetto la prestazione relativa alla gestione e la manutenzione del campo comunale "Giulio Nicosia" e di tutte le strutture e infrastrutture in esso contenute. La gestione dovrà essere svolta sotto piena osservanza assoluta e inscindibile dei patti e condizioni di cui al presente capitolato; La stessa deve essere effettuata con criteri imprenditoriali, tenuto conto del pubblico servizio cui è destinata la struttura anche ai fini ludico-sportivi. In particolare, il Comune intende garantire agli abitanti e ai richiedenti esterni un servizio costante anche nelle stagioni meno frequentate;
2. Il presente capitolato disciplina le modalità e contempla le norme che regolano i rapporti tra il Comune di Tremestieri Etneo e il Concessionario per la gestione del succitato immobile e di tutte le strutture annesse. In particolare, il patrimonio comunale che viene concesso per essere gestito e custodito, è costituito da:
 - a) campo di calcio;
 - b) locali spogliatoi distinti in: locale arbitri, locale squadra locale, locale squadra ospite, locale visita medica e Magazzino/lavanderia;
 - c) aree a verde lungo il perimetro nord-ovest e adiacente gli spogliatoi.
3. Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Responsabile del competente ufficio tecnico, redigerà un verbale - che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante - da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano di cui il concorrente al momento della partecipazione dichiara di conoscerne lo stato di manutenzione.
4. L'utilizzo da parte del concessionario del patrimonio di cui ai precedenti punti, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistente e della relativa pertinenza, riguarda lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del campo comunale "Giulio Nicosia" e al rispetto e assunzione di tutte le misure per la sicurezza dei fruitori del servizio nonché degli addetti ai lavori.
5. Il concessionario si impegna a perseguire una gestione efficiente da effettuarsi con criteri imprenditoriali senza che a carico del Comune sia posto altro onere al di fuori di quelli contemplati nel presente capitolato.
6. Il concessionario, in relazione ai desiderata dell'Amministrazione Comunale si impegna a garantire che vengano organizzati e svolti con regolarità tutti i corsi, le attività sportive di campionati, tornei, allenamento e attività ludiche e ricreative nell'ambito della disciplina sportiva/ricreativa.
7. Il concessionario potrà garantire altre attività e discipline che aumentino l'offerta sportiva.

ART.2

DURATA, SCADENZA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA

1. La concessione breve del campo sportivo (d'ora in poi CS) decorrerà ufficialmente dalla data di aggiudicazione provvisoria, anche nelle more del perfezionamento del contratto.

Materialmente l'aggiudicatario entrerà a pieno titolo nei rapporti con il Comune dalla data del verbale di consegna chiavi, redatto in contraddittorio tra le parti.

2. Nelle more della modifica del vigente regolamento per la disciplina dell'uso dei beni comunali da parte del Consiglio Comunale, la durata della concessione è determinata in un anno.
3. Il contratto di concessione sarà redatto, sottoscritto e registrato entro n. 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, anche se il neoconcessionario avrà titolo ad operare nel CS dalla data di consegna chiavi.
4. E' escluso il rinnovo.
5. Entro 30 (trenta) giorni prima dalla scadenza della concessione l'immobile con le proprie attrezzature e pertinenze, compresi gli aumenti patrimoniali di mobili, attrezzature, incrementi immobiliari, impianti ecc. che entreranno a pieno titolo nella proprietà del comune concedente, saranno riconsegnati all'Ente, mediante verbale di riconsegna; nello stesso sarà fatto constare, ove carente, lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e pertinenze restituite.
6. Per nessuna ragione il servizio oggetto della concessione può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.
7. Non compete al concessionario nel corso della concessione o alla scadenza, alcun compenso, indennizzo o risarcimento, né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

Art. 3

AMMONTARE DEL CANONE CONCESSORIO

1. Per la concessione breve del CS comunale in oggetto, il concessionario verserà al Comune un canone concessorio oltre IVA che risulterà dall'offerta della Ditta aggiudicataria presentata in sede di gara;
2. Il corrispettivo (canone) sarà determinato al rialzo in aumento dell'offerta commisurata sull'importo annuo a base d'asta di € 3.000,00 oltre IVA.
3. Il canone deve essere versato mensilmente.
4. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, ovvero, se più elevata, nella misura del tasso legale. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno le penali indicate nel presente Capitolato di appalto.
5. Qualora l'Amministrazione nell'arco del periodo di concessione dovesse apportare migliorie all'impianto, il Concessionario dovrà riconoscere all'Amministrazione Comunale una quota da concordare con la medesima e comunque non inferiore al 30% dei maggiori introiti maturati a seguito delle migliorie eseguite dall'Amministrazione Comunale, in aggiunta al canone annuo previsto.

Art. 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Obbligo del concessionario è la gestione del Campo sportivo, in particolare:

- la gestione dell'impianto e le connesse responsabilità, ivi compresa la vigilanza e la custodia delle strutture, attribuite in capo alla concessionaria, si intendono assunte in via continuativa per tutto il periodo di vigenza della presente concessione.

Il servizio di vigilanza e custodia consiste nello specifico:

- nell'apertura e chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi all'impianto sportivo;



- 
- nell'accertamento relativo al completo abbandono delle strutture da parte degli utenti all'atto di ogni chiusura giornaliera;
 - nella predisposizione e nell'allestimento delle attrezzature per le varie attività sportive e nel loro deposito al termine dell'attività stessa;
 - nella presenza costante di personale durante tutto l'orario di apertura;
 - individuare un Referente dell'impianto che dovrà assicurare la propria reperibilità e al quale gli uffici comunali potranno rivolgersi per ogni richiesta e comunicazione;
 - manutenzione aree verdi intesa quale concimazione, taglio, irrigazione;
 - nella gestione e nel controllo degli impianti di illuminazione.

Il concessionario si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e/o socio/ricreativi, collaborando anche con altre realtà territoriali.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, di sicurezza, previdenziali e fiscali sono da ritenersi gravanti in capo al gestore, con esonero del Comune concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il gestore si impegna altresì a farsi carico dei seguenti oneri e obblighi:

- a) gestire il Campo richiedendo il pagamento di un corrispettivo (tariffa) per l'utilizzo dell'impianto che è di fruizione pubblica secondo le tariffe stabilite all'art. 9 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 22.09.2009, adeguato agli indici ISTAT;
- b) custodire l'impianto in modo da impedire che siano arrecati danni alle strutture ed evitare ogni comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge;
- c) provvedere al pagamento delle utenze di gas naturale, energia elettrica, servizio idrico, e comunque di tutte le utenze che servono il campo ed ogni altro onere connesso alla gestione dello stesso; il Concessionario pagherà a semplice richiesta dell'ente non appena pervenute le relative bollette. L'inadempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto di concessione.
- d) assumere a proprio carico ogni onere materiale e/o finanziario, relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, essendo la gestione a totale ed esclusivo carico del concessionario;
- e) assumere a proprio carico il pagamento della TARI (servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti);
- f) il rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento o di disposizioni specifiche che l'Amministrazione adotterà nella fattispecie;
- g) l'applicazione rigorosa delle prescrizioni circa l'utilizzo dell'impianto nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
- h) l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie al mantenimento in efficienza del campo sportivo, comprese le riparazioni necessarie a mantenere il campo da gioco, gli edifici e gli impianti tecnologici, gli arredi e quant'altro in condizione d'efficienza, compresa la riparazione di guasti e/o la sostituzioni di parti o componenti.
- i) provvedere alla manutenzione delle aree pavimentate interne/esterne e delle aree verdi esterne adiacenti al Campo (taglio erba, pulizia e svuotamento cestini);
- j) provvedere alla manutenzione dell'area verde presente all'interno dell'impianto;
- k) astenersi dall'utilizzare il complesso concesso per uso diverso dal pubblico servizio cui è destinato;
- l) provvedere al pagamento del canone annuo previsto, in base a quanto indicato nel presente capitolato;
- m) provvedere alla corresponsione degli stipendi, salari e relativi contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale previsto da contratti collettivi di lavoro nonché



il puntuale adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per gli eventuali rapporti di lavoro autonomo e/o di prestazione professionale;

n) osservare tutte le norme in materia di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e protezione per la fruizione del servizio;

o) assumere ogni altro onere non previsto nel seguente capitolato e non posto a carico del Comune di Tremestieri Etneo;

p) dotare il Campo di attrezzature fisse e impianti e quant'altro necessario a svolgere l'attività sportiva che, al termine della concessione, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione concedente;

q) segnalare immediatamente al Comune di Tremestieri Etneo tutti gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che costituiscono impedimento alla regolare e puntuale gestione del servizio;

r) provvedere alla custodia del patrimonio comunale in concessione, anche eventualmente mediante sistemi di videosorveglianza;

v) realizzare gli interventi preventivi e di messa a norma di impianti e parti immobiliari necessari a renderli idonei alle attività che si intendono realizzare;

w) sono a carico del concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta, permessi e di quant'altro necessario per l'avvio e la conduzione della/e attività da intraprendersi nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e/o di valorizzazione e miglioramento del complesso immobiliare;

x) il concessionario, con la presentazione dell'offerta, prende atto ed accetta che il Campo viene concesso nello stato di fatto esistente e si impegna alla custodia del medesimo e prende atto che non potrà richiedere né pretendere da parte del Comune la realizzazione di interventi ritenuti necessari né tanto meno accollare a carico del Comune la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari e dallo stesso eseguiti;

y) il gestore assume l'impegno di curare gli adempimenti previsti dal presente contratto in maniera assidua e accurata in modo da mantenere le attrezzature e gli arredi in stato di costante efficienza e funzionalità;

z) il concessionario è tenuto a concedere gratuitamente l'impianto al Comune di Tremestieri Etneo per propri scopi o manifestazioni scolastiche per n.12 giornate annuali.

Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata, al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del piano d'emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto nella medesima normativa;
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

Il personale impiegato per l'assistenza degli utenti e per gli altri servizi deve essere in numero adeguato alle prestazioni da rendere ed in regola con le assicurazioni vigenti ed in possesso delle necessarie professionalità.



Il Concessionario, durante la gestione, dovrà altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. il mancato utilizzo dell'impianto, senza preavviso di almeno 3 gg. rispetto alla prenotazione, comporta comunque il pagamento della tariffa, se non dovuto a causa di forza maggiore;
2. in caso di anticipata sospensione dell'attività per colpa del soggetto che ha prenotato allo stesso non verrà effettuato alcun rimborso;
3. il mancato versamento delle tariffe prima dell'utilizzo dell'impianto comporta l'impossibilità ad utilizzare lo stesso;
4. l'accesso al campo e agli spogliatoi è riservato ai soli soggetti che hanno prenotato o agli atleti autorizzati dalle società o associazioni sportive che hanno prenotato la struttura;
- 5- l'accesso degli atleti agli spogliatoi o alle strutture può avvenire solamente alla presenza di un responsabile e non più di 15 minuti prima dell'inizio dell'attività;
6. gli spogliatoi devono essere lasciati liberi e disponibili all'ora prevista e comunque non oltre 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
7. l'accesso alle strutture è consentito solo con vestiario e/o attrezzature idonee all'attività;
8. è fatto divieto di introdurre oggetti di vetro o metalli pericolosi;
9. Non possono essere introdotti animali;
10. è fatto divieto di fumare o consumare cibi o bivaccare in tutti i locali/immobili concessi;
11. Corresponsione del canone annuo da parte del soggetto gestore che sarà determinato dal rialzo in aumento sull'importo annuo a base d'asta di € 3.000,00 oltre IVA.

Art. 5

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. ASSENZA DI ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il concessionario dovrà provvedere esclusivamente ed integralmente, senza maggiori oneri per il Comune e per l'intero periodo di valenza contrattuale, a finanziare ogni intervento di manutenzione ordinaria relativo all'intero Campo Sportivo.

Per manutenzione straordinaria del Campo si deve intendere ogni intervento che nell'intero periodo di vigenza contrattuale dovesse ritenersi oggettivamente necessario a garantire non solo l'intera funzionalità degli impianti, ma anche tutti gli interventi che nel tempo garantiscano la conservazione del valore economico dell'intero impianto senza che questo ne abbia a deperire.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le operazioni di manutenzione che il concessionario è obbligato ad eseguire:

1. pulizia ordinaria e straordinaria degli impianti, locali, servizi, aree e pertinenze;
2. cura e sfalcio del verde tutte le volte che si rende necessario su tutta la superficie oggetto della presente concessione;
3. manutenzione e controllo delle recinzioni, accessi, cancelli e porte al bisogno, sostituzione delle serrature rotte o non più funzionanti;
4. disinfestazione e derattizzazione degli ambienti;
5. tinteggiaturadi tutti i locali;
6. pitturazione e trattamenti relativi i manufatti in ferro presenti nell'impianto;
7. controllo, ivi incluse le nomine del terzo responsabile, di tutti gli impianti tecnologici, quadri, caldaie, attrezzature varie;
8. pulizia e sanificazione alla fine di ogni utilizzo degli impianti sanitari (docce, wc, lavabi ecc);
9. pulizia straordinaria degli impianti sanitari con impresa industriale almeno 1 volta durante la durata della concessione;



10. controllo e relativa manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (riscaldamento, acqua, gas energia elettrica, etc.) per tutta la durata della concessione;
11. ripristino e/o sostituzione delle parti eventualmente non funzionanti o non più regolari o vetuste;
12. controllo e manutenzione di tutti i serramenti;
13. sostituzione vetri rotti;
14. controllo dell'isolamento di messa a terra di tutti i pali di illuminazione e presentazione della relativa certificazione;
15. spurgo e disostruzione dei tratti fognari che dovessero ostruirsi per l'utilizzo per tutto l'arco della concessione;
16. estintori: manutenzione con contratti di cui alle normative vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti contemplati nel presente articolo a carico del concessionario non sono valutabili quali migliorie.

Art.6 **LIVELLO E QUALITA' DEL SERVIZIO**

Il concessionario è tenuto a garantire un servizio di buon livello e qualità, sia relativamente all'ambiente sia in relazione alla pubblica sicurezza.

Il concessionario ha la facoltà di istituire e realizzare all'interno del compendio sportivo ogni servizio, manifestazione, intrattenimento che ritenga utile alla gestione, alla promozione e sviluppo dell'afflusso da parte del pubblico, richiedendone un corrispettivo e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie, senza che questo possa alterare l'originaria e naturale destinazione e vocazione del campo sportivo.

Ogni reclamo che dovesse pervenire in ordine alla qualità del servizio da gestire dovrà essere trasmesso al Comune unitamente alle deduzioni del concessionario; per reclami direttamente pervenuti il Comune provvederà ad informarne il concessionario, fissando adeguato termine per le sue controdeduzioni.

Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi a eventuali ordini di servizio che il Comune dovesse emanare in conseguenza di accoglimento di reclami.

Art.7 **MODIFICHE ED INVENTARIO**

Nessuna modifica o sostituzione rispetto al verbale di ricognizione e all'inventario originario potrà essere apportata dal gestore, anche se a sua cura e spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune concedente

All'atto della consegna delle chiavi sarà redatto apposito verbale in contraddittorio fra il gestore e il competente ufficio tecnico comunale ed il Responsabile del Servizio Sport e Cultura.

Al termine della concessione verrà redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra la Ditta concessionaria ed i citati rappresentanti comunali.

Il materiale eventualmente mancante o danneggiato per incuria o imperizia del gestore dovrà essere sostituito ad esclusiva cura e spesa dello stesso.

Art. 8 **UTENZE**

A titolo meramente esemplificativo si precisa che nell'ambito della manutenzione ordinaria vengono assunte a carico del soggetto gestore:



- pulizia delle strutture, degli immobile e delle aree oggetto della presente convenzione;
- manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature e degli impianti;
- tutte le spese ordinarie di gestione (spese per acqua , energia elettrica, gas, che dovrà sempre rispondere ai requisiti previsti dalla normativa di settore, e quanto altro occorre per l'esercizio dell'impianto).

Sono a carico del concessionario le spese derivanti dal consumo di acqua potabile energia elettrica, gas e comunque di tutte le utenze.

Il Concessionario pagherà a semplice richiesta dell'ente non appena pervenute le relative bollette. L'inadempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto di concessione. L'Amministrazione non sosterrà alcun costo relativo alle utenze, nemmeno per brevi periodi. Il gestore si impegna ad effettuare, prima dell'apertura al pubblico ogni necessaria verifica dell'impianto ed alle attrezzature provvedendo alla loro manutenzione ed apportando i necessari interventi migliorativi.

Qualora l'Amministrazione, durante il periodo della concessione, dovesse apportare agli impianti migliorie che comportino un risparmio nel costo delle utenze a carico del concessionario, questi dovrà riconoscere all'Amministrazione Comunale il 50% della somma risparmiata in aggiunta al canone annuo previsto.

Art. 9 ADDIZIONI

Tutti gli arnesi, materiali e attrezzature ed addizioni apportate dal gestore alla fine del presente capitolato, resteranno di proprietà comunale.

Art. 10 AUTORIZZAZIONI - DIVIETI

Il gestore dovrà essere in possesso, prima dell'inizio dell'attività, di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni presso gli Enti competenti e quant'altro gli possa consentire di attivare e gestire in piena regola l'impianto.

In caso di anticipata risoluzione del contratto e comunque con lo scadere naturale dello stesso, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni in possesso del gestore e relative al campo e strutture annesse decadono automaticamente senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura.

Art.11 APERTURA E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO -TARIFFE E INTROITI-

Il Campo, inteso come il complesso degli impianti sportivi presenti all'interno della struttura dovrà restare aperto al pubblico tutto l'anno, escludendo:

- n. 15 (quindici) giorni di ferie estive,
- n. 7 (sette) giorni di vacanze natalizie
- e n. 3 (tre) giorni di vacanze pasquali.

In nessun caso il campo potrà restare chiuso oltre n. 25 (venticinque) giorni nell'arco dell'intero anno solare.

Il piano di chiusura dovrà essere redatto e consegnato dal concessionario decorsi 15 giorni dalla consegna delle chiavi.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per le attività svolte nel Campo spetteranno interamente al concessionario.



Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell'esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori.

Ogni arredo e attrezzatura acquistato e installato dal concessionario, al termine della concessione resterà di proprietà del Comune di Tremestieri Etneo, senza alcun riconoscimento economico.

Art.12

TARIFFARIO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

Le tariffe, gli orari di apertura e chiusura delle strutture e dei servizi sono concordati con l'amministrazione comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di riscuotere le tariffe sia dai propri iscritti o associati che dai terzi, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

Resta inteso che tutti i proventi della gestione saranno interamente riscossi dal concessionario.

Il Concessionario dovrà privilegiare nell'utilizzo degli impianti, residenti e Associazioni locali previa disponibilità.

Art.13

PERSONALE

Il concessionario si impegna ad assumere o far intervenire il personale necessario per il funzionamento delle strutture, accordando prelazione ai residenti nel Comune di Tremestieri Etneo o comunque gruppi di operatori di Tremestieri Etneo, purché in possesso delle necessarie professionalità.

Il Concessionario deve provvedere alla corresponsione degli stipendi, salari e relativi contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale previsto da contratti collettivi di lavoro nonché il puntuale adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per gli eventuali rapporti di lavoro autonomo e/o di prestazione professionale.

Il concessionario assicura il servizio garantendo la presenza di personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo e/o professionale; in difetto, si applicheranno le penalità previste nel seguente capitolato.

Il personale impiegato per qualsiasi funzione dovrà essere sempre munito di cartellino di riconoscimento con buona visibilità del nome e cognome e della denominazione dell'aggiudicatario.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, il personale ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e riguardoso verso l'utenza; di ciò si rende comunque garante il concessionario.

Il personale dipendente o legato da rapporto di qualsiasi altra natura, resta del tutto estraneo ai rapporti con il Comune di Tremestieri Etneo il quale è pertanto libero da ogni obbligo e da ogni eventuale controversia, anche in seguito ad azione di terzi, che potesse insorgere tra il personale o i collaboratori del concessionario e il concessionario stesso.

È fatto obbligo al concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L. che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e antinfortunistico dei lavoratori alle proprie dipendenze.

Il Comune di Tremestieri Etneo rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario, eventuali subappaltatori, fornitori e prestatori d'opera a qualsiasi titolo.

Art. 14



UTILIZZO GRATUITO

All'Amministrazione Comunale di Tremestieri Etneo è garantita la possibilità di utilizzare gratuitamente gli impianti e il campo sportivo per propri scopi o per manifestazioni scolastiche, per n. 12 giornate annuali.

Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLI

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente capitolato. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedente di effettuare, anche tramite l'Ufficio Competente, tutti i controlli necessari ed opportuni al fine di accertare sia l'idoneità del personale preposto alle attività didattico-sportive, che il rispetto delle varie condizioni del capitolato con particolare riguardo alle condizioni igienico sanitarie ed alle condizioni di manutenzione della struttura e del verde.
- 2) L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare in qualsiasi momento e nelle forme ritenute opportune la regolarità della gestione ed il rispetto delle tariffe comunicate all'Amministrazione, nonché di richiedere al gestore ogni documento e/o informazione sull'andamento e sui risultati dell'attività gestionale complessiva.
- 3) Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Amministrazione la propria incondizionata collaborazione.
- 4) Ove siano accertati fatti che costituiscano violazione di un dovere del concessionario, in ordine all'efficiente gestione del servizio, o di ogni e qualsiasi altro onere imputabile allo stesso sulla base del presente capitolato, nonché violazioni alle norme di legge e/o regolamentari che possano produrre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni.
- 5) Qualora il concessionario non provveda, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione comunale potrà, con atto motivato, irrogare le penalità, nonché procedere alla risoluzione del contratto in base a quanto previsto nel presente capitolato.

Art.16 REGOLAMENTI

Il gestore è tenuto a far rispettare le norme di carattere generale che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno prescrivere a mezzo di regolamenti, ordinanze o altri atti.

Art.17 SOSPENSIONI – INTERRUZIONI

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili casi di interruzione del servizio dovuti a forza maggiore saranno specificatamente esaminati dall'Amministrazione Comunale, su relazione dell'ufficio tecnico. Eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate all' Amministrazione Comunale

In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà affidare ad altra ditta la gestione del servizio per l'esecuzione d'ufficio.

Art.18
SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto/subconcessione; pertanto, è fatto divieto al gestore di appaltare o subappaltare/sub concedere in tutto o in parte la gestione delle attività nell'impianto. Il contratto di concessione non potrà essere ceduto pena la nullità dell'atto di cessione.

Art.20
COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni a persone, animali o cose.

Per tutto il periodo di gestione degli impianti il concessionario dovrà contrarre a sue spese con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza una o più polizze assicurative che risarciscono i danni materiali causati dall'incendio e furto di cose, manufatti, installazioni, macchinari, sezioni di impianto, e attrezzature.

Per tutto il periodo di gestione dell'impianto, il concessionario dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività di conduzione e gestione del predetto impianto.

L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità che possa derivare al concessionario da:

- fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro, mentre eseguono i lavori per conto del concessionario stesso.

In riferimento alle coperture assicurative di cui al presente articolo, si riportano di seguito i massimali richiesti per Legge :

- furto: € 50.000,00;
- incendio, relativo al compendio immobiliare nella sua globalità (fabbricati e impianti, opere elettromeccaniche, attrezzature): € 500.000,00. In ogni caso il concessionario dovrà contrarre una polizza di copertura con la Compagnia tale da assicurare le varie partite per un somma di importo pari al valore di mercato.
- assicurazioni di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) - rischi assicurati con RCT: massimale unico richiesto € 2.000.000,00.

L'assicurazione contratta deve valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e/o altri soggetti/istituti previdenziali per specifiche categorie) secondo le previsioni di legge.

Tutte le polizze assicurative dovranno avere validità annuale e dovranno essere presentate al Comune le quietanze di avvenuto pagamento dei premi all'atto di consegna delle chiavi. Tale adempimento deve essere eseguito in automatico senza che l'Amministrazione debba sollecitare la presentazione delle quietanze. Qualora le quietanze non vengano presentate e nell'arco di n. 15 giorni dal sollecito, non vengano rese, si attiverà il procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento.

Con le stipulazioni delle assicurazioni indicate, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi previsti nella presente concessione.

Il concessionario resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio che egli ritenga connesso con la gestione.

Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere richieste per iscritto dal concessionario e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Copia delle polizze dovrà essere depositata presso gli Uffici comunali entro 10 giorni dalla consegna delle chiavi, così come eventuali variazioni delle stesse entro 5 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 21

RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione del CS costituito dall'impianto sportivo e dai beni che lo costituiscono, sollevando e manlevando il Comune per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, ragione per cui il Comune rimane estraneo da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

La responsabilità in capo al concessionario permane, relativamente ai fatti verificatisi nel corso della concessione, anche dopo la scadenza della stessa.

Art. 22

RISOLUZIONE E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Cause di risoluzione della concessione sono a titolo esemplificativo: gravi violazioni delle disposizioni contrattuali, di contratto o di regolamenti comunali per la gestione degli impianti, previa comunicazione dell'avvio del procedimento e contraddittorio con soggetto concessionario, che ha facoltà di rispondere ai rilievi contestati entro trenta giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Resta fermo l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità del medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Il difetto d'adempimento degli obblighi del presente capitolato, qualora reiterato ed ingiustificato anche a fronte di riscontro d'addebito da parte del Comune, costituisce giusta causa di risoluzione della concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto con provvedimento del Dirigente della III Direzione, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte del concessionario:

- a) qualora il concessionario risulti privato anche di uno requisiti previsti per l'ammissione agli appalti pubblici;
- b) qualora il concessionario abbia dato in sub concessione la gestione degli impianti e strutture sportive;
- c) qualora il concessionario utilizzi i beni concessi per uso diverso da quello pattuito;
- d) qualora il concessionario non produca alla data della firma del contratto di concessione copia autentica delle polizze assicurative;
- e) la gestione dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- f) nel caso in cui la manutenzione ordinaria o straordinaria o altre attività spettanti al concessionario siano effettuate con modalità non conformi alle discipline tecniche di settore o quanto disciplinato in convenzione e comunque in modo tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto.

g) in caso di abituale deficienza, negligenza e inadempienza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza (minimo 3 volte) delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;

h) per non aver pagato a semplice richiesta dell'ente le bollette relative a tutte le utenze a carico del concessionario;

i) accertate violazioni di rilievo penale commesse nell'esercizio delle funzioni da parte del personale incaricato della gestione del campo comunale.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da c) ad i) la dichiarazione di decadenza è preceduta da contestazione della violazione con invito a precisare entro 15 (quindici) giorni eventuali giustificazioni; la decadenza non può essere pronunciata se il ritardo o l'inadempienza è dovuto a causa non addebitabile al Concessionario.

La decadenza comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobile, fatto constare in verbale di assunzione del possesso, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento danni.

Art. 23 RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla concessione in ogni momento, con motivata deliberazione della Giunta Comunale per ragioni di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione del rapporto, con un preavviso di venti giorni.

Il recesso comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobile, fatto constare in seno al verbale di assunzione del possesso e l'immediato svincolo delle garanzie.

Il concessionario non potrà pretendere somme o risarcimenti.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, motivando la rinuncia in modo esplicito e dettagliato, con un preavviso minimo di n. 3 (tre) mesi.

L'Amministrazione Comunale in tal caso richiederà, a titolo di risarcimento del danno, il versamento degli affitti ancora da corrispondere fino alla scadenza della concessione.

È infine ammissibile, per autonoma valutazione delle parti la risoluzione contrattuale in forma consensuale della concessione.

Art. 24 SPESE

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa, comunque inerenti o connesse sono assunte a carico del concessionario; a tal fine, prima della data fissata per la firma del contratto, il concessionario è tenuto ad effettuare il versamento delle spese dovute come da apposita distinta che verrà trasmessa dal Comune.

Il presente capitolato sarà unito, quale parte integrante e sostanziale al contratto di concessione che sarà rogato dal Segretario Comunale.

Per quanto non espresso in questo capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25 CAUZIONI E FIDEJUSSIONI

1. A garanzia delle obbligazioni assunte, il concessionario depositerà, pena la risoluzione ab origine del contratto di concessione, le seguenti polizza fideiussorie: a) per la regolare

esecuzione di quanto oggetto di concessione; b) per il regolare pagamento delle utenze a carico del concessionario per un importo di € 50.000,00 la prima ed € 8.000,00 la seconda:

2. Le suddette fideiussioni dovranno essere rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in conformità al D.P.R. 123/2005.

3. Le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C. C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per eventuali somme di cui il concessionario si rendesse debitore e per i danni causati al patrimonio concesso per la gestione del servizio o per gli inadempimenti contrattuali.

5. La escussione della garanzia è subordinata alla preventiva notifica al concessionario del provvedimento assunto dal Comune.

6. Nel caso la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, il concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento; in difetto, il contratto di concessione verrà risolto.

7. Nessun interesse compete o potrà competere al concessionario nell'ipotesi di costituzione della garanzia mediante deposito in numerario.

Art. 26 CONTROVERSIE

Per ogni questione che dovesse insorgere fra Comune e Concessionario in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato oppure in merito all'esatta interpretazione di norme contrattuali, la competenza è assegnata al Foro di Catania.

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espresso negli atti di gara si fa riferimento alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Il concessionario si considera, all'atto della presentazione dell'offerta nonché dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'ubicazione degli spazi e delle attrezzature nonché del loro stato. Il Comune concedente comunicherà al concessionario ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente.

Il concessionario, nel corso dello svolgimento del servizio, deve aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro e quant'altro di propria pertinenza, che verranno emanate durante la durata del contratto.

In particolare, a titolo non esaustivo, si applicano:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento;
- il D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248;
- il D. Lgs n. 50 del 18/04/20;
- il D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Leggi Regionali e Statali in materia di Sport.

È fatto obbligo del concessionario di osservare e far osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze e le disposizioni comunali vigenti, che abbiano comunque attinenza con i servizi dallo stesso assunti.

Art. 28
DOMICILIO DEL CONCEDENTE

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune di Tremestieri Etneo (CT).

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di un Messo Comunale o mediante lettera raccomandata o posta elettronica (Pec).

Tremestieri Etneo, li



Allegato A.1) Relazione tecnico illustrativa e piano economico finanziario

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da dichiarare in modo analitico secondo quanto contenuto nell'allegato 2 (formulario DGUE) al presente disciplinare;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

Operatore economico partecipante in forma singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, ed aventi ad oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e la pratica di attività sportiva in possesso di:

c) Idoneità professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per l'esercizio dell'attività di cui sopra e /o: a. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; b. Per gli Enti di Promozione Sportiva e Federazione Sportiva riconoscimento del C.O.N.I. **N.B.** in caso di società o associazioni sportive dilettantistiche, essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 90 della Legge n. 289 del 2002;
2. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.

d) Capacità economico-finanziaria:



Ogni concorrente dovrà, essere in possesso e presentare la documentazione comprovante il possesso del seguente requisito:

1. avere un fatturato annuo negli ultimi tre anni almeno pari al doppio dell'importo annuale del volume d'affari della convenzione previsto;
2. avere avuto il bilancio degli ultimi 3 anni in utile. Il presente punto non si applica agli enti senza finalità di lucro partecipanti (quali ad esempio le Associazioni Sportive Dilettantistiche) i quali non possono per legge distribuire in via diretta e/o indiretta utili e avanzi di gestione ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 460/1997.

e) Capacità tecnico-professionale:

Di aver gestito per almeno per 3 anni negli ultimi 5 anni, un impianto sportivo pubblico.





Concessione per la gestione ed uso dell'impianto sportivo di calcio "Giulio Nicosia", sito in Tremestieri Etneo via Etnea.

Relazione tecnica – Illustrativa e piano economico finanziario
(ai sensi dell'art.23, comma 15, del D.lgs. n.50/2016)

L'impianto sportivo campo di calcio "Giulio Nicosia" consta di:

1. Campo di calcio;
2. Locali spogliatoi distinti in Locale arbitri, Locale squadra locale, locale squadra ospite, locale visita medica e magazzino/lavanderia;
3. Aree a verde lungo il perimetro nord-ovest e adiacente gli spogliatoi.

Obiettivi:

L'Amministrazione Comunale vuole garantire l'operatività della struttura sportiva e pertanto si rende necessario individuare un soggetto al quale concedere la gestione del servizio, assicurando al concessionario gli introiti derivanti dalle tariffe vigenti, prevedendo altresì a carico del concessionario il pagamento delle utenze, degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria compresa la conduzione degli impianti tecnologici.

Si stima che il numero giornaliero di utenti che frequenterebbero il campo di calcio è di circa 25 unità. Nelle giornate di sabato o domenica si ritiene che tale numero potrebbe essere pari a 45 utenti pro-die.

Il Comune di Tremestieri Etneo, che vede sul territorio la presenza di diverse associazioni sportive, intende procedere, alla stipula di un contratto di concessione del servizio di gestione dell'impianto de-quo.

Specifiche tecniche e prestazioni

In relazione a quanto sopra descritto ed agli obiettivi evidenziati si riportano di seguito le specifiche e le prestazioni richieste meglio dettagliate nel capitolato d'oneri. La durata della concessione è fissata in anni 1.

La gestione deve assicurare il funzionamento dell'impianto con la finalità di consentire il regolare svolgimento della pratica sportiva e pertanto dovrà essere garantita la massima fruibilità della struttura.

L'Amministrazione si riserva l'uso dell'impianto per 12 giorni, senza alcun onere finanziario in capo alla stessa e all'uopo provvederà ad inoltrare la richiesta con congruo anticipo.

Sono previste altresì le seguenti prescrizioni:



1. Il mancato utilizzo dell'impianto, senza preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla prenotazione, comporta comunque il pagamento della tariffa, se non dovuto a causa di forza maggiore;
2. Il caso di anticipata sospensione dell'attività per colpa del soggetto che ha prenotato, lo stesso non verrà effettuato alcun rimborso;
3. Il mancato versamento delle tariffe prima dell'utilizzo dell'impianto comporta l'impossibilità ad utilizzare lo stesso;
4. L'accesso al campo e agli spogliatoi è riservato ai soli soggetti che hanno prenotato o agli atleti autorizzati dalla società o associazioni sportive che hanno prenotato la struttura;
5. L'accesso degli atleti agli spogliatoi o alle strutture può avvenire solamente alla presenza di un responsabile non prima di 15 minuti antecedenti l'inizio dell'attività sportiva e non oltre 30 dal termine dell'attività medesima;
6. Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi e disponibili all'ora prevista e comunque non oltre 30 minuti dal termine dell'attività sportiva;
7. L'accesso alle strutture è consentivo solo con vestiario e/o attrezzature idonee all'attività;
8. E' fatto divieto di introdurre oggetti di vetro o metalli pericolosi;
9. Non possono essere introdotti animali;
10. E' fatto divieto di fumare o consumare cibi o bivaccare in tutti i locali/immobili concessi;
11. Corresponsione di un canone annuo da parte del soggetto gestore che sarà determinato dal rialzo in aumento sull'importo annuo a base d'asta di €. 3.000,00 oltre IVA.



Eventuali spese dovessero rendersi necessarie per rinnovi di omologazioni del campo da gioco e/o dell'impianto, son a carico del gestore dal momento in cui diventa affidatario definitivo.

Il gestore durante tutto il periodo della concessione dovrà provvedere ad effettuare i controlli previsti per legge e le manutenzioni necessarie a mantenere efficienti gli impianti come di seguito indicato:

- Controllo ed eventuale sostituzione degli estintori;
- Controllo e verifica dell'impianto di terra;
- Verifiche e controlli dell'impianto di riscaldamento;
- Controllo e verifica dell'impianto autoclave ed addolcitore ove presente;
- Controlli e verifica delle attrezzature sportive necessarie;
- Manutenzione ordinaria dell'intera struttura, degli impianti tecnologici e di quanto presente all'interno della stessa.

Il gestore al termine dell'affidamento dovrà restituire la struttura, gli impianti e quanto altro presente nella struttura pienamente efficienti, funzionanti ed omologati.

Calcolo della spesa e prospetto economico.

Il valore complessivo del contratto, ai fini di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/2016, ammonta ad €. 44.550,00 conteggiato tenendo conto delle voci previste dall'art.167 del D.lgs. n.50/2016, ovvero degli introiti (al netto di IVA) da parte del gestore, compreso l'utile di impresa, previsti per la concessione nel piano economico finanziario predisposto dal Comune.

E' prevista la corresponsione da parte del soggetto gestore di un canone per l'intero anno di concessione pari ad €. 3.000,00 oltre IVA posto a base di gara, sul quale dovranno essere presentate offerte in rialzo.

L'importo complessivo del contratto, per l'anno della durata contrattuale è di €. 44.550,00 oltre iva al 22%.

Il calcolo del costo aziendale dei dipendenti (spese di custodia, pulizia e reception) è stato effettuato valorizzando il livello di inquadramento riveniente dal contratto collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 04/08/2022, per gli EE.LL., in relazione alla seguente ripartizione;

- Minimo 1 ora settimanale per conduzione impianti tecnologici per 45 settimane;
- Minimo 10 ore settimanali per la pulizia e custodia per 45 settimane;
- Minimo 7 ore settimanali per 45 settimane;
- Per un totale minimo di €. 12.500,00 circa.

Si aggiunge inoltre il costo aziendale della manodopera relativa alla manutenzione del campo, stimata in un minimo di 12 ore settimanali per 45 settimane, per un importo annuo di €. 8.000,00 circa.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del D.lgs. n.50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, il costo aziendale complessivo della manodopera è pari ad €. 20.500,00 circa, valutando le attività di segreteria e reception, conduzione impianti tecnologici, pulizia e custodia, e manutenzione del campo.

Non sono rilevati rischi da interferenza e pertanto non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI.

Il Piano economico-finanziario è il seguente:

Piano economico-finanziario impianto sportivo di calcio "Giulio Nicosia" via Etna Fraz. Piano.

INTROITI	INTERO ANNO CONCESSIONE
110,00 Euro *5*45 (settimana) Lun/Ven	€.24.750,00
220,00 Euro *2*45 (settimana) Sab/Dom	€.19.800,00
TOTALE	€.44.550,00
Personale (custodia pulizia e manutenzione)	€.20.500,00
Utenze	€. 8.000,00
Spese generali	€. 4.000,00
Spese sicurezza	€. 2.000,00
Canone	€. 3.000,00

Utile d'impresa	€. 7.050,00
TOTALE	€.44.550,00

Procedura di affidamento della concessione.

Il Comune di Tremestieri Etneo, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. n.50/2016, ha predisposto il progetto per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio "Giulio Nicosia", sito in Tremestieri Etneo – Frazione Piano – Via Etnea.

L'Amministrazione non ritiene opportuno procedere alla gestione diretta in quanto non ha né personale sufficiente in organico né capacità economico-finanziaria considerato anche il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, pertanto, si procederà ad individuare, mediante affidamento diretto, un soggetto concessionario secondo la disciplina prevista dagli artt.164 e ss. e art.36 co.2 lett.b) del D.lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture".

Relativamente ai requisiti di partecipazione di cui agli artt.80 ed 83 del D.lgs. n.50/2016, l'Ente provvederà all'affidamento diretto in base al preventivo contenente la migliore offerta economica a rialzo sul valore posto a base d'asta.

1. Allegato A1 – Requisiti di partecipazione.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa annotata al n. 70 del 27/10/2022 - registro proposte, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo utilizzo Campo Sportivo "Giulio Nicosia ". sottoposta all'esame ed approvazione di questo organo deliberante.

VISTA la l.r. n. 48/1991, come modificata ed integrata dalla L.r. n. 30/2000;

VISTO l'art. 15 della L.r. n. 44/1991;

VISTO l'art. 33 dello Statuto Comunale;

ATTESO che sulla proposta in oggetto, richiesti, sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, come apposti a margine della stessa;

RITENUTA la sopra citata proposta meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi, resi in forma palese.



DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa richiamata in parte premessa, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e che allegata al presente verbale ne costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Responsabile del Servizio proponente, nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali e delle relative competenze, l'esecuzione di quanto testè deliberato.
- Di dare atto che:
 - a) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 44/1991, verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'ente (www.comune.tremestieri.ct.it) e diverrà esecutiva, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;
 - b) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e, in elenco mensile, ai Consiglieri Comunali;
 - c) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all'organo deliberante entro il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione; decorso tale termine avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dall'avvenuta piena conoscenza;
 - d) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza di provvedere in merito, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.r. n. 44/1991.




Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale



L'Assessore



SI ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA;
- che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 3/12/1991, n.44:
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on - line il giorno _____ per rimanervi per quindici gg. consecutivi (Art.127, comma 21 L.R.n.17 del 28/12/2004 che modifica l' art.11, comma 14 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni);
- Con lettera n. _____ in data _____ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art.15, commi 3 e 4 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni);

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del 1° Servizio
Segreteria- Ufficio Presidenza

Il Segretario Generale

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ (art. 127, comma 21 L.R. n.17 del 28/12/2004 che modifica l'art.11 L.R. 44/91);

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Generale

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____
(Decorsi 10 dalla pubblicazione ai sensi art.12, comma 1, l.r. 44/91);

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del 1° Servizio
Segreteria -Ufficio Presidenza

Il Segretario Generale